

metria (peraltro non rispondente al vero, per la quale l'autorità giudiziaria è stata investita) ed una documentazione fotografica parziale fornita dalla « Pino di Lenne spa » e non la documentazione redatta e certificata dal comune (così come prescritto dalla legge);

risulta all'interrogante che, dopo le ulteriori puntuali e tempestive segnalazioni di tali incongruenze operate da Legambiente regionale (inviata ai ministeri interessati, e al Soprintendente di Bari), il Soprintendente in data 4 dicembre 2000, pur riconoscendo l'abuso edilizio, comunicava agli interessati (il comune di Palagiano, Silvio Biondi e all'avvocato Arturo Masi in qualità di difensore del Biondi) di non ravvisare motivi di non sanabilità della zona di « Pino di Lenne »;

il Ministero per i beni e le attività culturali con nota di protocollo n. 3958 del 13 febbraio 1998 invitava la Soprintendenza di Bari a condurre gli opportuni accertamenti e di avviare ogni utile iniziativa atta a salvaguardare l'interesse paesistico e di relazionare in merito. Da ultimo il ministero con due solleciti uno del 22 maggio 1998 e l'altro del 15 novembre 2000 chiedeva alla Soprintendenza di ottemperare in merito alle delucidazioni richiestegli sulla zona di « Pino di Lenne » —:

se non ritenga il ministro competente di revocare il nulla osta paesistico in oggetto;

quali iniziative si intendano porre in essere per attivare il procedimento di recupero degli ottanta milioni (oltre rivalutazione ed interessi) che, con la citata sentenza passata in giudicato, gli autori dell'abuso furono condannati a pagare in favore dello Stato quale ristoro del danno ambientale cagionato dalla « Pino di Lenne spa »;

quali iniziative i ministri interrogati intendano promuovere per accertare i motivi dell'inerzia dell'Avvocatura dello Stato. (4-33397)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

AMORUSO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito delle rivelazioni sull'uso dell'uranio impoverito nelle armi impiegate dalle truppe NATO durante il conflitto Kosovo, è stata messa in luce, ancora una volta la mancanza di partecipazione e di controllo istituzionale alle decisioni relative alle azioni di difesa comune europea;

ancora una volta i Governi europei si sono trovati colti di sorpresa di fronte alle decisioni tecniche militari e hanno informato a loro volta i Parlamenti nazionali solo dopo che i *mass media* avevano già divulgato tutti i dettagli del caso;

in più sedi internazionali, e in particolare nell'Assemblea dell'UEO, il problema della configurazione futura del controllo democratico preventivo e continuativo delle decisioni tecniche in materia di difesa e di armamenti è attualmente molto sentito e dibattuto —:

quali siano le proposte del Governo italiano affinché, nella futura architettura delle istituzioni europee, sia disegnato un percorso logico e coerente con i principi democratici del nostro Paese, in modo da garantire il corretto funzionamento del rapporto fra Governo e Parlamento nelle decisioni in materia di difesa e sicurezza europea assunte nel contesto sovranazionale. (4-33384)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GASPARRI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

tra qualche mese in Italia, prenderà il via il gioco « Bingo »;

a febbraio 2001 il Ministero delle finanze assegnerà le concessioni per gestire

le grandi sale da gioco in cui si svolgerà questa vera e propria tombola di Stato;

per le suddette concessioni si è già fatta avanti la società « Formula Bingo Srl. », controllata da Luciano Consoli, finanziere vicino a Massimo D'Alema e ai DS;

alla fondazione della società « Formula Bingo Srl. » avrebbero partecipato anche due collaboratori di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi, e cioè Claudio Veltroni e Roberto De Santis —:

quali provvedimenti si intenda adottare per far sì che le concessioni per gestire le sale dove si svolgerà il « Bingo », vengano assegnate in maniera imparziale dalla pubblica amministrazione, data appunto la preoccupante contiguità tra società e ambienti del mondo politico governativo.

(3-06766)

Interrogazioni a risposta scritta:

BALLAMAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 13 maggio 1999 n. 133 articolo 2 commi 8 e 9 (legge Visco) è previsto per il periodo d'imposta 1999 e 2000 l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento della parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 67 e 68 Tuir, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e l'ammontare dei conferimenti in denaro nonché gli accantonamenti di utili a riserva. Restano esclusi gli investimenti, le cessioni e le dismissioni di beni di cui all'articolo 121-bis, commi 1 lettera a), n. 1) del Tuir e quelli relativi ad immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 (in cui sono collocati gli impianti di maggiori dimensioni);

con interpretazione ministeriale circolare n. 9 del 28 aprile 1992, e circolare Assonimc n. 67/1992 e n. 39/2000 vengono

definiti immobili che costituiscono impianti « quelle costruzioni classificabili in voci della Tabella Ministeriale degli ammortamenti decreto ministeriale 31 dicembre 1988, diverse dagli edifici, dai fabbricati destinati all'industria e dalle costruzioni leggere. Si tratta a titolo esemplificativo di gallerie, pozzi, silos, oleodotti;

la *ratio* dell'agevolazione consiste nel favorire l'accrescimento ed il rinnovamento dell'apparato produttivo aziendale /cfr. circolare ministeriale 51 del 20 marzo 2000;

l'esclusione degli immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale decreto ministeriale aveva comportato una procedura di infrazione relativa all'articolo 92 del Trattato comunitario, intrapresa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, essendosi ritenuta l'originaria disposizione, pregiudizievole per tutte le imprese non facenti parte del grande comparto industriale, a causa dell'esclusione degli immobili strumentali non rientranti nella categoria catastale D/1;

con il collegato alla finanziaria 2000 legge 21 novembre 2000 n. 342) l'agevolazione è stata così estesa agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

alcuni autori (cfr Gianfranco Ferranti in *Corriere Tributario* 47/2000 p. 3425 e Luca Gaiani in *Informatore Pirola* n. 45/2000 p. 52) ritengono del tutto inspiegabile la continua esclusione degli immobili della categoria D/7 (« fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni ed utilizzati da imprese di piccole e medie dimensioni »), in quanto strumentali per le attività industriali in esse esercitate alla stregua di quelli iscritti in D/1;

il problema della continua esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D/7 (« fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni ed utilizzati da imprese di piccole e medie dimensioni »), comporta una reiterata violazione del Trattato Comunitario, in quanto si favoriscono le grandi imprese a scapito delle aziende di piccole e medie dimensioni, che costituiscono la maggior parte delle industrie del tessuto industriale italiano, i cui immobili strumentali sono classificati nella categoria catastale D/7 e non D/1 —:

se non si ritenga opportuno prendere adeguate iniziative al fine di inserire gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7 nel quadro dell'agevolazione « legge Visco ». (4-33392)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375 ha regolamentato la disciplina relativa alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, stabilendo l'ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari, gli adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione, la determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato ed il rilascio del libretto di controllo, la procedura per la concessione del beneficio mediante accredito, il rifornimento presso i depositi fiscali, la tenuta del libretto di controllo e la dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati, gli adempimenti nonché la vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale ed infine la determinazione delle aliquote di accisa;

l'applicazione del suddetto decreto sta comportando notevoli inconvenienti agli operatori del settore ed in particolare ai gestori di depositi commerciali di carburante;

in particolare, l'eliminazione del gasolio agricolo (denaturato e colorato di verde scuro) effettuata al fine di mantenere solamente il gasolio per autotrazione facilita l'utilizzo improprio di quest'ultimo determinando turbative nel mercato e notevole danno economico all'erario in quanto sarà più difficile, ed in alcuni casi praticamente impossibile, individuare coloro che utilizzano il prodotto in difformità alla normativa vigente in materia;

l'articolo 2, al comma 1, limita al 31 gennaio il termine temporale entro il quale effettuare gli adempimenti necessari per poter usufruire dell'agevolazione, comportando un notevole appesantimento degli uffici Una provinciali e delle associazioni di categoria anche in considerazione dei nuovi dati previsti nelle lettere e), f) e g) del stesso articolo 2, comma 1. Inoltre, la previsione di cui al comma 6, del medesimo articolo 2, comporta inconvenienti anche per le aziende di lavoro in conto terzi che già nel mese di gennaio dovranno dichiarare il numero dei clienti e le superfici per cui lavoreranno durante l'anno;

l'articolo 5 introduce nel settore la figura del deposito fiscale che però per sua natura sfrutta il vantaggio di non dover acquistare il prodotto già assoggettato ad accisa creando, di fatto, la premessa per una concorrenza sleale agli altri operatori in termini di costi finanziari;

la procedura disciplinata dall'articolo 4, comporta un appesantimento di tutto il sistema di concessione del beneficio. In primo luogo il comma 2, lettera a), modifica la precedente disciplina — che permetteva ai soggetti ammessi al beneficio di dichiarare in sede di emissione del buono il deposito presso cui avrebbero ritirato il carburante — prevedendo che gli esercenti i depositi commerciali all'atto della vendita dei prodotti annotino su un libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto tutto ciò che riguarda il rifornimento. Tale previsione non fa altro che penalizzare gli aventi diritto all'agevolazione di prezzo che anziché prenotare il gasolio, anche telefo-

nicamente, dovranno invece recarsi personalmente, di volta in volta presso un deposito di gasolio diverso per consegnare il « libretto », unico elemento per garantire al rivenditore la qualifica del richiedente e per poter stabilire l'esatta quantità di gasolio a cui ha diritto l'operatore agricolo. In secondo luogo la disposizione di cui al comma 2 lettera e) potrebbe configurare un'ipotesi di violazione della legge sulla riservatezza dei dati poiché in tal modo i dati relativi ad un fornitore sono portati a conoscenza di un altro fornitore concorrente. Infine, si evidenzia che tale procedura determinerà un aumento notevole del carico di lavoro degli uffici preposti al controllo con conseguenze negative di carattere finanziario e burocratico;

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 e comma 3, quadruplica il lavoro di tenuta dei libretti di controllo, in quanto si passa da una tenuta annuale ad una tenuta trimestrale, comportando l'aumento dei costi di gestione degli agricoltori e dei controterzisti e la possibilità degli stessi di incorrere in sanzioni;

in generale, tutto il decreto ministeriale n. 375 non tiene conto delle esigenze e delle proposte più volte manifestate dagli operatori del settore —:

se non si ritenga opportuno procedere ad una modifica ovvero ad una sospensione delle disposizioni relative alle procedure previste dal decreto ministeriale di cui in premessa valutando il mantenimento del gasolio agricolo colorato e quindi prevedendo il minor prezzo già dall'acquisto anche per i depositi commerciali come era previsto prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. (4-33393)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli avvocati Claudio Davino e Stefano Montone del Foro di Napoli, legali del

signor Domenico D'Ausilio, detenuto in regime di 41-*bis* presso la Casa circondariale di Ascoli-Marino del Tronto, hanno inviato un esposto, datato 8 dicembre 2000, al direttore della Casa circondariale di Marino del Tronto (AP), e per conoscenza al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, al presidente dell'Unione camere penali, al presidente della Camera penale di Ascoli Piceno, al presidente della camera penale di Napoli, al direttore generale del D.A.P., al Ministro della giustizia, al presidente del tribunale di sorveglianza di Ascoli Piceno, alla sezione italiana di Amnesty International ed all'agenzia ANSA;

nell'esposto, sono riportati fatti gravissimi, e più specificamente che:

il giorno 4 dicembre 2000, verso le 9.45, i due legali si sono recati presso la Casa circondariale di Ascoli-Marino del Tronto per un colloquio con il loro assistito e, dopo i controlli di rito, sono stati accompagnati presso l'anticamera della sala colloqui, da dove, verso le 10.15 hanno visto giungere il signor D'Ausilio, accompagnato in una saletta attigua. Verso le 10.40 l'ispettore di polizia penitenziaria, che aveva accompagnato il detenuto, comunicava ai legali che quest'ultimo rinunciava al colloquio in quanto si era rifiutato di sottoporsi ad ispezione personale (perquisizione previo denudamento e successiva invasiva e mortificante pratica ispettiva corporale);

alle rimostranze dei legali relative al divieto di effettuazione di tali pratiche, il predetto ispettore riferiva di « disposizioni interne » che prevedevano dette operazioni per i sottoposti a regime di 41-*bis*;

gli avvocati chiedevano di incontrare il direttore della suddetta casa circondariale per verificare se sussistessero disposizioni interne che contemplassero il tipo di perquisizione corporale rifiutata dal loro assistito;